

TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE PENALE

UDIENZA DEL 5 GIUGNO 2020

IL GIUDICE ONORARIO DOTT. FRANCESCO LA CAVA

<u>Visto</u> il Decreto n. 86/20 del Presidente del Tribunale, con il quale relativamente ed in forza della previsione di cui ai commi 3, 6 e 7 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come parzialmente modificato dall'art. 36, commi 1 e 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 – è stato disposto il **rinvio di ufficio** a dopo il 30 giugno 2020, ai sensi della lett. g) del comma 7 cit., di tutti i procedimenti penali fissati nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, con la sola eccezione, per quello che qui interessa, dei procedimenti assegnati ai GOP e fissati per la discussione o comunque per la immediata definizione (ad es., discussioni e relative repliche, gludizi abbreviati, patteggiamenti);

Rilevato che tra quelli fissati innanzi a questo GOP per l'udienza del 5 giugno 2020 vi è un solo processo per il quale è prevista, come sopra, la possibilità di trattazione a partire dal 12 maggio 2020, che anche con riferimento ai limiti ed alle raccomandazioni di cui al citato Decreto presidenziale n. 86/20 – si ritiene possa essere trattato poiché è fissato per le sole repliche:

proc. n. 62/2017 Dib. (n. 2785/16 R.G.N.R.) h. 9.30 (repliche)

Ritenuto, invece, di dover rinviare d'ufficio tutti gli altri processi, con termini di prescrizione sospesi come per legge, a date successive al 30 giugno 2020, ai sensi ed in forza dell'art. 83, comma 7, lett. g), del D.L. n. 18/20, come da citato Decr. n. 86/20 del Presidente del Tribunale, alla prima udienza utile, tenuto conto del numero dei processi inseriti nel ruolo del sottoscritto e del numero di udienze mensili autorizzato a tenere, senza possibilità di fissare udienze straordinarie, individuando come tale l'udienza del 2

marzo 2021 ore 9.00 e seguenti come da elenco che sarà predisposto prima dell'udienza secondo i criteri di cui al predisposto protocollo (prima fascia udienze di prima comparizione, seconda fascia udienze istruttorie e terza fascia udienze di discussione).

Il presente provvedimento viene comunicato al Sig. Presidente del Tribunale e, in mancanza di osservazioni, verrà comunicato telematicamente a mezzo PEC, in via immediata, alla Procura della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede (al C.O.A. anche all'indirizzo di posta elettronica ordinaria), il quale provvederà – come da intesa – a diffonderlo tempestivamente tra i propri iscritti e ad attivarsi, per quanto possibile, per renderne edotti anche gli avvocati di altri Fori interessati.

holtre:

la successiva e **formale comunicazione dei processi da trattare** alle singole parti ed ai loro difensori andrà, comunque, fatta tempestivamente anche dalla Cancelleria con le modalità note, vale a dire, premesso che per i difensori o (per le parti private) presso i difensori, essa va effettuata sempre e soltanto **ai loro indirizzi di posta elettronica certificati**:

in caso di **prima udienza** ovvero quando, comunque, l'imputato non è stato mai presente in udienza né è stato ancora dichiarato assente, la comunicazione sarà eseguita al domicilio eletto dall'imputato, personalmente o presso il difensore, di fiducia o di ufficio, ovvero, in mancanza dell'elezione di domicilio, al difensore di fiducia, e, solo mancando sia l'elezione di domicilio che un difensore di fiducia, direttamente nel luogo di residenza dell'imputato;

nel caso, invece, di <u>imputato già presente ovvero dichiarato</u> <u>assente,</u> in base alla pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr.: *Cass. n. 8729/2020; Cass n. 52507/2014),* la comunicazione dovrà essere eseguita presso il difensore, di fiducia o d'ufficio.

La successiva e formale comunicazione dei processi da rinviare agli imputati ed ai loro difensori (per le parti civili sarà sufficiente quella telematica iniziale al C.O.A.) andrà, invece, effettuata direttamente a verbale nella data di udienza per la quale erano originariamente fissati, dove sarà presente un difensore unico di ufficio nominato dal C.O.A. - anche questo come da onde poter sostituire (d'ufficio, appunto, all'uopo nominato dal giudice ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.) tutti i difensori di imputati impegnati nella data udienza(nella quale, se prima udienza, si chiarisce che non potrà, comunque, avvenire la costituzione delle parti, rinviata d'ufficio udienza): questo Giudice, al di là successiva della comunicazione a detto difensore unico, processo per processo, delle date di rinvio già anticipate telematicamente come sopra, provvederà ad adottare eventuali provvedimenti ulteriori e

specifici solo nelle ipotesi di cui alla lett. a) che precede, cioè di imputato che non è stato mai presente né è stato ancora dichiarato assente (comunicazione che verrà ordinato a verbale di eseguire o presso il domicilio eletto dall'imputato in caso di indirizzo privato - in quanto nel caso di domicilio eletto dall'imputato presso il difensore, di fiducia o di ufficio, varrà la comunicazione formale in udienza del rinvio fatta al predetto difensore unico di ufficio all'uopo presente - oppure, in mancanza dell'elezione di domicilio o di difensore di fiducia, nel luogo di residenza dell'imputato).

Cassino, 26 maggio 2020.

IL GIUDICE

dott. Francesco La Cava

IL CANCELLIAN